



Comune di Codevigo

Provincia di Padova

**Regolamento per
l'applicazione dei
principi dell'ISEE agli
interventi economici**

**Approvato con DCC n. 50 del 24.11.2010
In vigore dal 01.01.2011**

Premessa

L'Amministrazione Comunale eroga degli interventi assistenziali a favore di cittadini residenti, che si trovano in situazioni di disagio temporaneo o permanente, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 433 e seguenti del Codice Civile.

Tale intervento economico sarà determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449", dal D.P.C.M. 221/99 e dai successivi Decreti Ministeriali 21 luglio 1999, n. 305, e 29 luglio 1999, nonché dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130 e DPCM 4 aprile 2001 n. 242, nel rispetto delle direttive sulla privacy, integrato da adeguate misure ai fini di individuare l'effettivo bisogno.

Gli importi degli interventi sono intesi a garantire per tutti i residenti del Comune le risorse per il soddisfacimento dei bisogni primari. Sono quindi subordinati alla definizione di un fabbisogno individuale valido per questo tipo di interventi.

Art. 1. Descrizione dei servizi

Gli interventi assistenziali di carattere economico erogabili dal Comune di Codevigo ai cittadini residenti nel Comune di Codevigo in condizioni di disagio socio-economico-sanitario sono i seguenti:

Ordinari:

- A) **Contributo integrativo per anziani e inabili;**
- B) **Intervento economico di solidarietà sociale per adulti;**
- C) **Incentivo economico per nuclei con minori;**

Non ordinari:

- D) **Contributo integrativo per il pagamento del canone d'affitto**
- E) **Intervento economico per spese impreviste**

Art. 2. Natura dell'intervento

Un intervento economico sarà devoluta ad una persona singola, chiamata di seguito "**beneficiario**" o ad interi nuclei familiari, di cui è considerato "beneficiario" il richiedente della prestazione.

Qualsiasi intervento Comunale è inteso come **prestito/anticipazione** al beneficiario ed esigibile nel momento in cui l'Amministrazione Comunale viene a conoscenza di fatti volti a dover rivedere le motivazioni dell'intervento.

Ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del Codice Civile, i parenti del beneficiario possono essere chiamati a **partecipare alle spese** anticipate dal Comune fino all'occorrenza. I nuclei familiari di questi parenti, in seguito chiamati "**nuclei collegati**", possono – su richiesta - essere valutati in modo diversificato in relazione alla loro situazione economica effettiva, se si trovano in situazioni di disagio economico ed entrano nei limiti dell'Art. 14.

La capacità dei nuclei collegati a partecipare dipende dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**), ai sensi del DL 109 e successive modifiche ed è descritto nell'Art. 14. In mancanza di una valutazione individualizzata, la partecipazione dei nuclei collegati è considerato

pro quota. Gli importi di partecipazione da parte dei nuclei collegati concorrono all'anticipazione del Comune.

In caso di mancata osservanza della partecipazione da parte dei nuclei collegati, il Comune eroga comunque l'importo dell'intervento riservandosi il diritto di **azioni legali**, anche facendo ricorso a deleghe da parte del beneficiario.

In caso di insufficienza delle risorse economiche da parte dell'Amministrazione Comunale, verranno predisposte, per ciascun intervento, delle riduzioni rispetto ai contributi determinati con le modalità di cui all'art. 11.

Art. 3. Accesso agli interventi

L'accesso agli interventi di cui all'Art. 1 viene autorizzato dal Dirigente responsabile del Servizio, su proposta motivata dell'Assistente Sociale competente, a base di una domanda con tutti i dati necessari, incluso tutti i dati della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai sensi dei DL 109 e 130.

I componenti il nucleo familiare devono possedere inoltre i seguenti **requisiti generali**:

- a) essere **abituamente presente** nel nucleo familiare per l'intero periodo dell'intervento,
- b) dimostrare la **disponibilità di contribuire** al fabbisogno familiare, se fisicamente capace di farlo,
- c) osservare gli **obblighi scolastici** per minori.

La sussistenza dei requisiti generali è determinata dal Dirigente del Servizio in concerto con l'Assistente Sociale competente, anche previa controlli in merito da parte dell'Amministrazione.

In caso di mancata attinenza ai requisiti generali, l'Amministrazione può considerare non presenti – anche solo temporaneamente - uno o più componenti del nucleo modificandone quindi il relativo fabbisogno.

Gli interventi possono essere concessi a nuclei familiari che hanno un indicatore **ISEE, risultante dall'attestazione ISEE - INPS, inferiore al minimo vitale INPS che viene annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT** ed approvato dalla Giunta Comunale, e che – dalla certificazione ISEE - risultano di possedere un **patrimonio disponibile complessivo inferiore a € 5,000**. La determinazione definitiva dell'intervento prevede delle valutazioni aggiuntive: la conseguenza è che, con particolare riferimento agli interventi non ordinari, questi limiti sono indicativi.

L'erogazione degli interventi è di regola accompagnata della sottoscrizione di un **Progetto Finalizzato**, al recupero del soggetto beneficiario o dei componenti della sua famiglia.

Art. 4. Caratteristiche e tipologia degli interventi

Per il soddisfacimento dei bisogni primari si distinguono i bisogni ordinari (conduzione di vita) da quelli straordinari (spese impreviste / affitto).

Le caratteristiche degli interventi possono essere così descritte:

1. ORDINARI

A) Il contributo integrativo per richiedenti anziani e invalidi consiste in una erogazione di carattere anche continuativo volto al soddisfacimento dei bisogni primari in situazioni non suscettibili di sensibile miglioramento. E' rivolto:

- ad **anziani**, di età uguale o superiore a 65 anni, o pensionati ;

- a soggetti con **invalidità** uguale o superiore al 75%, da soli o con un partner.

Il contributo deve essere **rideterminato ogni 6 mesi**. Dopo il primo anno di erogazione, l'intervento viene considerato un intervento prolungato al quale devono partecipare anche i parenti tenuti agli alimenti (vedi Art. 14).

B) L'intervento economico di solidarietà sociale per adulti ha carattere temporaneo ed è orientato al recupero dell'autonomia personale e lavorativa. E' rivolto:

- ad **adulti** in età lavorativa, in precaria situazione economica.

Il contributo viene concesso al massimo per 3 mesi, prolungabile per **una volta all'anno** ed è subordinato ad un Progetto di Reinserimento.

C) L'incentivo economico per nuclei con minori ha carattere temporaneo ed è orientato al recupero dell'autonomia da parte dei nuclei con particolare riguardo all'esigenza di tutela dei minori. E' rivolto

- a nuclei con **minori**, in difficoltà economica.

L'erogazione dell'intervento è subordinato al controllo da parte dell'Amministrazione degli obblighi scolastici dei minori e viene concesso al massimo per 3 mesi.

Gli interventi A), B) e C) s'intendono mutuamente esclusivi.

2. NON ORDINARI

D) Il contributo integrativo per il pagamento del canone d'affitto cerca di attenuare l'onere del canone d'affitto ed è concesso al massimo per 1 mensilità nell'anno, eventualmente prorogabile fino a tre mensilità. Il contributo viene erogato, su segnalazione dell'assistente sociale:

- per **contratti** di locazione regolarmente **registrati**;
- nel caso di un canone d'affitto superiore a € 200,00
- ad integrare fino a € 450,00
- graduandolo in funzione della condizione economica

Ai fini della valutazione ogni nucleo deve fornire l'importo del canone d'affitto, spese condominiali incluse, al momento della domanda.

E) L'intervento economico per spese impreviste è erogato, su segnalazione dell'assistente sociale:

- a copertura anche parziale di spese sostenute per l'acquisizione di prodotti o servizi **indispensabili** e per i quali non siano previsti altri interventi;
- fino a spese di un importo complessivo di € **500**.
- graduandolo in funzione della condizione economica

L'intervento per spese impreviste può essere concesso anche in concomitanza degli altri interventi per – al massimo – una volta all'anno.

Ai fini della valutazione ogni nucleo deve fornire l'importo delle spese impreviste.

Art. 5. Il nucleo familiare

Il nucleo familiare è formato dal richiedente e da tutti coloro, anche non legati da vincolo di parentela, che risultano conviventi, sulla base dei registri anagrafici, alla data di presentazione della domanda, indicato nei decreti ISEE 109 e 130.

Ai fini della determinazione del fabbisogno familiare, l'Amministrazione Comunale può – su segnalazione dell'Assistente Sociale – **rimuovere** determinati componenti adulti, **privi dei requisiti generali**, da un nucleo, anche se sono presenti nella DSU.

I nuclei particolarmente numerosi (oltre **sei** componenti) possono - al massimo - ricevere erogazioni corrispondenti al fabbisogno per nuclei di sei componenti.

Art. 6. Valutazione degli elementi reddituali

Il reddito viene valutato tenendo in considerazione il reddito ai fini ISEE desunto dalla DSU.

Ai sensi dell'art.3 del DL 109, per tutti gli interventi il valore ISE è integrato da una serie di entrate aggiuntive riferite allo stesso periodo della DSU:

1. **l'indennità di accompagnamento**
2. **assegni percepiti** non considerati
3. importi percepiti per l'aiuto alla locazione (**FSA**)
4. **altri proventi** percepiti, non ancora considerati

Inoltre sono detratti dall'ISE i seguenti elementi:

5. le tasse effettivamente pagate (**IRPEF**)
6. l'importo intero delle **spese mediche** detraibili ai fini IRPEF
7. **assegni erogati** a favore di persone estranei al nucleo in questione, non ancora considerati
8. **rette effettivamente pagate** per familiari ricoverati in strutture semiresidenziali o residenziali

Con riferimento agli interventi **B – C – D – E** previsti all'art. 4, ai fini di precisare la situazione reddituale in caso di perdita del lavoro (disoccupazione) o cambiamento rilevante (più del 50%) del reddito da dipendente (p.e. pensionamento), il richiedente deve indicare per ciascuna domanda d'intervento:

1. la **data** di un cambiamento reddituale rilevante
2. il **reddito netto** (eventualmente l'indennità di disoccupazione) per ciascuno degli ultimi **tre mesi** antecedenti la domanda

La valutazione reddituale della DSU sarà quindi corretta

- in direzione di un "**reddito disponibile**" con il reddito mensile (media sui tre mesi) al momento della domanda.

Ai fini della valutazione globale, questo "**reddito congruo mensile**" sarà affiancato con la valutazione patrimoniale dell'art. 7.

Art. 7. Valutazione degli elementi patrimoniali

Come previsto all'art. 3 del DL 130/00, il Comune utilizza, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, con particolare riferimento alla valutazione del patrimonio.

All'importo del patrimonio desunto dalla DSU viene aggiunto:

- a) l'eventuale importo del **TFR**, se non ancora contemplato nel patrimonio mobiliare e su segnalazione dell'assistente sociale

Ai fini della valutazione, ogni nucleo deve fornire inoltre:

- qualora esso risieda in abitazione di proprietà, il **valore ICI della residenza**
- **l'eventuale mutuo residuo**, che viene poi detratto, fino a concorrenza, dal valore ICI della residenza stessa

Per rapporto alla valutazione ISEE, il valore residuo della residenza posseduta è ininfluenza fino ad un importo corrispondente all'ICI Comunale medio di una residenza in proprietà di € **75.000**.

Il patrimonio così "**adeguato**" è valutato con una "soglia smussata equivalente" specificata nell'Art. 10.

Art. 8. La scala di equivalenza

Il Valore della Scala di Equivalenza (VSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo è desunto dalla scala di equivalenza definita dal DL. 109/98, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130, e dal successivo regolamento (D.P.C.M. 221/99), riportata nella Tabella 1.

Tabella 1 Valori della Scala di Equivalenza (VSE)

numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,20

I valori della Tabella 1 s'intendono come fattori per l'adeguamento del fabbisogno familiare al numero di componenti presenti.

Per il calcolo del fabbisogno familiare non sono applicate le maggiorazioni ai fini dell'ISEE.

Gli interventi Comunali ammettono inoltre al massimo un VSE di **3,20** (vedi Art. 5).

Art. 9. Il fabbisogno familiare

Il fabbisogno individuale (riferito ad un nucleo di una sola persona) viene fissato al valore per l'anno in corso della pensione minima INPS (minimo vitale), aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale. Questo importo base viene moltiplicato con il valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo per ottenere l'importo massimale erogabile.

Le maggiorazioni del VSE non valgono per questo calcolo.

Il calcolo degli interventi A), B), C) s'intende ad integrare il valore ISE congruo agli importi del fabbisogno familiare.

Art. 10. Valutazione della condizione economica

Come riferimento di base si utilizzano gli indicatori ISE ed ISEE, desunti dalla DSU del nucleo in questione.

Il calcolo utilizza il valore **ISE con le integrazioni e deduzioni previste all'Art. 6**, da confrontare con il fabbisogno (annuale) descritto nell'Art. 9, determinando una quota dell'intervento basata sul risultante ISE congruo, applicando la formula:

$$quota_ISE = Max(0; Min(1; \left(1 - \frac{ISE_congruo}{fabbisogno_annuale}\right))).$$

Nel caso in cui vi sia la necessità di precisare la condizione economica, a causa della perdita del lavoro (disoccupazione) o di un cambiamento rilevante del reddito da dipendente (p.e. pensionamento), si applica la formula:

$$quota_reddito_mensile = Max(0; Min(1; \left(1 - \frac{reddito_congruo_mensile}{fabbisogno_mensile}\right))).$$

e si determina la quota più favorevole:

$$quota_congrua = Max(quota_ISE, quota_reddito_mensile)$$

Al fine di erogare i contributi ai richiedenti che ne hanno maggior bisogno, l'Amministrazione Comunale precisa le forme di intervento previste all'art. 4, per i nuclei familiari con un patrimonio disponibile complessivo intorno alla soglia € 5.000,00.

Il patrimonio disponibile è dato dalla somma degli imponibili ai fini I.C.I del patrimonio immobiliare, con esclusione della residenza, quanto stabilito nell'Art. 7, e del patrimonio mobiliare desunto dalla DSU.

Per evitare l'ingiustizia derivante dalla applicazione di una soglia e cioè che chi è solo di una unità al di sotto del criterio di selezione goda delle forme di intervento mentre chi è immediatamente sopra no, la soglia stessa viene smussata, vale a dire che a partire da un patrimonio disponibile superiore a **l'importo annuo del minimo vitale**, l'intervento viene ridotto, fino ad azzerarsi in

modo continuo con un patrimonio disponibile uguale o superiore ad **€ 2.000,00 rispetto all'importo annuo del minimo vitale**.

L'effetto della soglia smussata è una valutazione patrimoniale da applicare alla quota congrua. Se il patrimonio adeguato è precisamente il valore della soglia, l'effetto della soglia smussata riduce la quota a 50% della quota congrua. Un patrimonio inferiore ad un intervallo sotto la soglia – dando una valutazione uguale a zero - non cambierà la quota, mentre un patrimonio oltre un intervallo sopra la soglia la riduce a zero. Patrimoni all'interno degli intervalli producono in modo smussato delle valutazioni seguendo l'equazione logistica a forma di sigmoide:

$$valutazione_patrimoniale = \frac{1}{\left(1 + e^{-\kappa(\text{patrimonio}-soglia)}\right)}, \text{ con } \kappa=f(\text{intervallo}).$$

La valutazione patrimoniale viene combinata con la quota congrua.

$$quota_definitiva = quota_congrua * (1 - valutazione_patrimoniale)$$

Tutte le valutazioni intermedie utilizzate saranno comunicate al richiedente; anche la differenza tra la valutazione "congrua" e la valutazione effettuata in base all'ISE risultante dall'attestazione ISEE – INPS.

Art. 11. Calcolo degli interventi

Per gli interventi ordinari contrassegnati alle lettere A) B) C) dell'Art. 1, il calcolo consiste nell'**applicare la quota definitiva al fabbisogno** del nucleo familiare del richiedente, calcolata in base a quanto stabilito all'Art. 10, quindi anche con la valutazione del patrimonio.

Se il risultato, cioè la quota definitiva del fabbisogno non è maggiore di zero, non spetta nessun intervento ordinario.

Il contributo integrativo per il pagamento del canone d'affitto (intervento D) consiste nella graduazione della percentuale di contributo con questi limiti:

- ISEE congruo minore o uguale al Minimo Vitale annuo per l'anno in corso → 100%
- ISEE congruo maggiore o uguale al Minimo Vitale annuo per l'anno in corso maggiorato di € 2.000,00 → 0%
- Per valori ISEE congruo compresi tra il Minimo Vitale annuo e il Minimo Vitale annuo maggiorato di € 2.000,00, la percentuale di contributo viene determinata in maniera inversamente proporzionale e combinata con la valutazione patrimoniale di cui all'art. 10.

La percentuale così ottenuta, viene moltiplicata per il valore più basso tra il canone d'affitto mensile e **€ 450,00**, determinando così il contributo eccedente la quota a carico del richiedente prevista all'art. 4 lettera D (€ 200,00).

L'intervento economico per spese impreviste (intervento E) consiste nella graduazione della percentuale di intervento con questi limiti:

- ISEE congruo minore o uguale al Minimo Vitale annuo per l'anno in corso → 100%
- ISEE congruo maggiore o uguale al Minimo Vitale annuo per l'anno in corso maggiorato di € 2.000,00 → 0%
- Per valori ISEE congruo compresi tra il Minimo Vitale annuo e il Minimo Vitale annuo maggiorato di € 2.000,00, la percentuale di contributo viene determinata in maniera inversamente proporzionale e combinata con la valutazione patrimoniale di cui all'art. 10.

La percentuale così ottenuta, viene moltiplicata per le spese, determinando così il contributo, che **non potrà essere comunque superiore a € 500,00.**

Gli interventi verranno erogati per importi superiori a € 50,00.

Art. 12. Non applicabilità dell'intervento ordinario ai consumi

Dall'importo dell'intervento ordinario annuo viene sottratto una stima dei costi per l'/gli autoveicolo/i presenti nel nucleo. Ai fini della valutazione il richiedente deve indicare nella domanda:

- il numero di automobili in possesso dei componenti il nucleo
- la cilindrata cc complessiva di questi veicoli

Il valore della **cilindrata** (in centimetri cubici) trasformato in Euro, viene preso come indicatore del costo annuo dei veicoli e sottratto dall'intervento ordinario preventivato nell'Art. 11.

Art. 13. Premi di progetto

Per incentivare la partecipazione attiva al progetto, l'amministrazione può – su proposta dell'assistente sociale – erogare un contributo aggiuntivo pari ad una mensilità (tredicesima):

- A fine progetto con esito positivo
- Dopo il primo anno di intervento e la non-iterazione della domanda

In caso di domanda reiterata, il premio di progetto è da considerarsi un acconto per la continuazione.

Art. 14. Coinvolgimento dei parenti

Ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, i nuclei familiari di cui fanno parte i figli / le figlie dell'assistito/a non conviventi sono tenuti a partecipare agli importi degli interventi prolungati (cioè a partire dal secondo anno di erogazione). In assenza di figli/figlie dell'assistito/a, possono essere considerati anche i genitori o i fratelli/le sorelle dell'assistito/a.

La valutazione del contributo dei **nuclei collegati** avviene attraverso la valutazione del loro ISEE standard. Fino ad un limite garantito non devono partecipare. A partire del limite garantito una quota dell'eccedente del corrispondente ISE viene considerato adeguato come partecipazione. La Tabella 2 riporta i valori del limite garantito e la quota di eccedenza.

Allo scopo di poter valutare i nuclei collegati, la domanda dell'assistito deve riportare i loro nominativi. Per ciascuno dei nuclei collegati viene eseguito una valutazione con il loro valore ISEE risultante da una dichiarazione valida.

Tabella 2 Limite Garantito e Quota di Eccedenza

	Limite garantito: ISEEinf	Quota di edccedenza
Valore ISEE Per un nucleo collegato**	15.000	20%

La

Tabella 2 dice che p.e. un figlio single dell'assistito deve contribuire fino a **20%** dell'eccedente i € **15.000** del suo reddito lordo. Se ha un ISEE di 20.000, deve contribuire fino a € 1.000.

Art. 15. Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione Comunale, tramite la Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del decreto legislativo n. 109/98, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130, effettua controlli, anche a campione, che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari dell'intervento economico integrativo comunale, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. A tal fine, si utilizza il Protocollo d'Intesa tra il Comune di Codevigo e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Padova, ai fini del coordinamento dei controlli sostanziali della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali, approvato con D.G.C. n.105 del 21/12/2009.

Nel caso dall'accertamento risultasse che una dichiarazione o una domanda risulti non veritiera, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria. Inoltre procede immediatamente alla rideterminazione dell'entità dell'intervento economico integrativo e al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese, nonché all'applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della somma da recuperare e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il recupero delle somme sono poste anche a carico dei membri dei nuclei collegati.

Art. 16. Disposizioni finali – Norme transitorie

Con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti provvedimenti che disciplinano la determinazione del così detto "minimo vitale".

Il comune mette a disposizione una procedura informatica che permette di calcolare in modo automatico la valutazione dell'intervento economico.